

**STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE
AZIENDA FARMASOCIOSANITARIA CAPITOLINA
FARMACAP**

**STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE
AZIENDA FARMASOCIOSANITARIA CAPITOLINA FARMACAP**

INDICE

- Art. 1- DENOMINAZIONE, NATURA E AMBITO TERRITORIALE**
- Art. 2- OGGETTO**
- Art. 3- RAPPORTI CON I CITTADINI E CON GLI UTENTI**
- Art. 4- ORGANI**
- Art. 5- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- Art. 6- ATTRIBUZIONI**
- Art. 7- CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- Art. 8- VALIDITA' DELLE SEDUTE**
- Art. 9- REVOCA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- Art. 10- PRESIDENTE**
- Art. 11- IL DIRETTORE GENERALE**
- Art. 12- DIRETTORE SERVIZIO FARMACEUTICO**
- Art. 13- IL COLLEGIO DEI REVISORI**
- Art. 14- IL PERSONALE**
- Art. 15- RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**
- Art. 16- CONTRATTI**
- Art. 17- PATRIMONIO**
- Art. 18- FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI**
- Art. 19- PIANO PROGRAMMA**
- Art. 20- BILANCIO PLURIENNALE**
- Art. 21- BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE**
- Art. 22- CONTO CONSUNTIVO**
- Art. 23- BILANCIO D'ESERCIZIO**
- Art. 24- INVENTARI**
- Art. 25- AMMORTAMENTI**

STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE AZIENDA FARMASOCIOSANITARIA CAPITOLINA FARMACAP

Articolo 1

Denominazione, natura e ambito territoriale

E' istituita l'Azienda speciale farmaceutica del Comune di Roma, ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142 denominata <<Azienda Farmasociosanitaria Capitolina-Farmacap>>; essa potrà agire anche sotto la sigla <<Farmacap>>.

L'Azienda è disciplinata dalla legge 8 giugno 1990 n.142, dallo Statuto del Comune di Roma, dal presente Statuto e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento previste per le Aziende speciali degli Enti Locali.

L'Azienda ha sede legale in Roma.

L'Azienda opera, di regola, nel territorio del Comune di Roma, ma può, al fine di soddisfare esigenze riconducibili alla comunità locale o per il perseguimento delle finalità economiche previste dal piano programma, svolgere la propria attività anche al di fuori del detto territorio.

Articolo 2

Oggetto

L'Azienda ha per oggetto:

- a) l'esercizio diretto delle farmacie comunali con:
 - la dispensazione e la distribuzione delle specialità medicinali, anche veterinarie e dei preparati galenici officinali e magistrali, omeopatici, di erboristeria, e dei prodotti di cui alla tabella dell'allegato 9 del D.M. 375/1988 e successive modificazioni;
 - la vendita al pubblico di prodotti parafarmaceutici, dietetici, integratori alimentari ed alimenti speciali, cosmetici e per l'igiene personale;
 - la fornitura di materiale di medicazione, presidi medico-chirurgici, reattivi e diagnostici;
- b) l'erogazione di ogni altro prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione al dettaglio o all'ingrosso nel settore farmaceutico e parafarmaceutico;
- c) la distribuzione intermedia dei prodotti di cui alla precedente lettera a) a farmacie pubbliche e private, alle USL e ad ogni altro soggetto autorizzato;
- d) la gestione di servizi e attività collaterali delle USL;
- e) la progettazione e la gestione di progetti di prevenzione e di educazione sanitaria verso i cittadini con particolare riferimento all'impiego del farmaco e all'informazione scientifica anche nei confronti di operatori della sanità pubblica e privata;
- f) attività di aggiornamento professionale e ricerca nei settori farmaceutico e sociosanitario, anche mediante la gestione diretta delle necessarie attività;
- g) la gestione di attività affidate dalla amministrazione comunale per la tutela della salute e per lo sviluppo del benessere socio-sanitario della collettività;
- h) gestione in convenzione con Enti Pubblici e privati di servizi educativi, ricreativi, culturali, sociali e di accoglienza per l'infanzia e di supporto alla famiglia;
- i) progetti speciali volti all'integrazione di popolazione immigrata nei Municipi;
- l) servizi di igiene e profilassi a carattere sanitario compresa l'igiene degli alimenti;
- m) progetti di cooperazione internazionale.

Articolo 3

Rapporti con i cittadini e con gli utenti

L'Azienda promuove, nell'ambito delle finalità stabilite dal Consiglio Comunale, ogni possibile forma di partecipazione consultiva dei cittadini e degli utenti in ordine al funzionamento ed alla erogazione dei servizi ed alla loro distribuzione sul territorio.

L'Azienda, in ordine ai servizi pubblici essenziali da essa erogati deve garantire le prestazioni indispensabili per assicurare il godimento dei diritti fondamentali costituzionalmente tutelati.

L'Azienda adotta una Carta dei servizi sulla base delle indicazioni programmatiche approvate dalla Amministrazione Comunale e delle vigenti normative in materia di pubblici servizi.

La carta deve riportare i principi fondamentali a cui si ispirano gli strumenti operativi per la loro attuazione e le forme per la tutela.

A tal fine, l'Azienda provvede tra l'altro a:

- a) assicurare che ai reclami degli utenti sia data risposta per iscritto e in tempi definiti;
- b) informare tempestivamente i cittadini in caso di interruzione dei servizi aziendali, anche in conseguenza di scioperi indetti dal personale dipendente, in conformità alle disposizioni delle leggi vigenti in materia;
- c) informare e consultare le circoscrizioni ed esaminare e valorizzare eventuali loro proposte sulle modalità di ottimizzazione dei servizi nei territori di competenza;
- d) consultare le associazioni degli utenti dei servizi, nonché le associazioni di categoria, prima della stipula di accordi sindacali concernenti le modalità di espletamento dei servizi fondamentali, incidenti sul rapporto con i cittadini;
- e) partecipare su richiesta ad assemblee ed incontri indetti dalle circoscrizioni o da associazioni, allo scopo di discutere proposte relative alla gestione dei servizi pubblici ad essa affidati;
- f) assicurare la piena attuazione delle norme in materia di trasparenza, responsabilità e diritto di accesso previste dalle leggi vigenti.

Articolo 4

Organi

Sono organi dell'Azienda:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Direttore Generale;
- d) il Collegio dei Revisori.

Articolo 5

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo deliberante dell'Azienda.

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e dai quattro membri nominati dal Sindaco, tra i non appartenenti al Consiglio Comunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13.5 e 15 della legge n. 81/93 e della deliberazione consiliare n. 30/93.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni, in corrispondenza con il mandato del Consiglio Comunale e comunque sino all'insediamento dei loro successori che deve aver luogo non oltre dieci giorni dalla data di nomina da parte del Sindaco.

Il compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione è fissato dalla Giunta Comunale.

Si estendono ai membri del Consiglio di Amministrazione le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'ordinamento per i Consiglieri Comunali.

Al Consiglio di Amministrazione spettano, nei limiti degli indirizzi e delle direttive generali emanati dal Consiglio Comunale, tutte le determinazioni per l'attuazione ed il raggiungimento degli obiettivi che l'Azienda è deputata a soddisfare.

Il Consiglio elegge fra i suoi componenti, su proposta del Presidente, un Vice Presidente che sostituisce il Presidente stesso in caso di temporanea assenza od impedimento.

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione è nominato dallo stesso Consiglio fra i dipendenti dell'Azienda.

Articolo 6 Attribuzioni

Nell'ambito degli indirizzi e delle finalità determinate dal Consiglio Comunale, il Consiglio di Amministrazione determina i programmi, esercita la vigilanza sulla gestione aziendale e ne verifica i risultati.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della vigente disciplina giuridica, delibera sulle seguenti materie:

- a) Piano Programma, bilancio pluriennale, bilancio preventivo economico annuale, conto consuntivo dell'Azienda e la nota integrativa;
- b) macrostruttura dell'Azienda, stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, contratti integrativi aziendali e la spesa relativa;
- c) sulle spese e autorizza e ratifica la stipula dei contratti, salvo quelli relativi alle spese in economia;
- d) la contrazione di mutui e di prestiti obbligazionari destinati ad investimenti;
- e) la disciplina delle tariffe per i servizi;
- f) le procedure relative ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi e i relativi capitolati;
- g) i regolamenti per la disciplina dell'ordinamento e del funzionamento dell'Azienda;
- h) l'assunzione e la nomina di dirigenti e la risoluzione del loro rapporto di lavoro, su proposta del Direttore Generale;
- i) la costituzione di gruppi di lavoro o commissioni consultive cui partecipa il Direttore Generale o suo delegato formate, parzialmente o esclusivamente, da esperti particolarmente qualificati, esterni all'Azienda;
- l) la costituzione in giudizio dell'Azienda, salvo che per le liti riguardanti la riscossione di crediti derivanti dal normale esercizio dell'Azienda stessa;
- m) ogni triennio affida ad una società di certificazione e revisione - scelta con procedura concorsuale - l'analisi e la revisione dei bilanci.

Il consiglio di Amministrazione può conferire al Presidente e/o al Direttore Generale eventuali poteri necessari per il migliore espletamento delle loro funzioni oltre quelli previsti rispettivamente dagli artt. 10 e 11.

Articolo 7

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta al mese. Si riunisce, altresì, su richiesta motivata, contenente gli argomenti da trattare, di uno dei Consiglieri o del Direttore Generale.

Il Consiglio è convocato su richiesta del Collegio dei Revisori allorché lo stesso, nello svolgimento della sua funzione, riscontri gravi irregolarità nella gestione amministrativo-contabile dell'Azienda.

La riunione deve essere fissata non oltre cinque giorni lavorativi dalla richiesta.

Il Consiglio, si riunisce nella sede dell'Azienda o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione, oltre al luogo della riunione, deve indicare gli oggetti da trattare nella adunanza con la relativa documentazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua interezza, ed all'unanimità può porre in discussione ed approvare argomenti non previsti nell'Ordine del Giorno sempre che ricorrano motivi di comprovata urgenza ed indifferibilità.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori nella loro residenza anagrafica, salva diversa indicazione da comunicarsi per iscritto al Direttore Generale.

Gli avvisi di convocazione devono pervenire ai Consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione può essere fatta telegraficamente senza l'osservanza del termine di preavviso.

Articolo 8

Validità delle sedute

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse partecipano di diritto il Direttore Generale e il Direttore del servizio farmaceutico, ove istituito, con voto consultivo ed hanno diritto di assistere i Revisori.

Può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, se da quest'ultimo autorizzato, il Dirigente preventivamente indicato dal Direttore Generale come suo assistente.

I Consiglieri che, in caso di voto palese, dichiarano di astenersi dal votare, vengono considerati fra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta, ma non compresi nel numero dei votanti.

I Consiglieri non possono prendere parte a discussioni e a votazioni su argomenti nei quali hanno un interesse personale o l'abbiano il coniuge e i loro parenti ed affini entro il quarto grado civile.

I Componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decadono dal loro ufficio.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

Nel caso che il Consiglio di Amministrazione ometta per un mese di provvedere, il Presidente del Consiglio stesso è tenuto a segnalarlo entro i successivi dieci giorni al Sindaco che provvede di conseguenza.

I processi verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 9

Revoca del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è revocato dal Sindaco nelle ipotesi previste e disciplinate ai sensi dell'art. 13 della legge n. 81/93 e dell'art. 5 della delibera n. 30/93 (Regolamento) e del 4° comma dell'art. 19 del presente Statuto.

Con il medesimo provvedimento con il quale viene disposta la revoca, il Sindaco affida per un termine non superiore a 60 giorni, la gestione dell'Azienda ad un Commissario straordinario il quale ha i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale dell'Azienda ed inoltre:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, previa formulazione dell'ordine del giorno;
- b) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sull'andamento complessivo dell'Azienda;
- c) esegue gli incarichi - esclusi quelli attinenti alla gestione di competenza del Direttore - affidatagli dal Consiglio di Amministrazione;
- d) adotta, sotto la sua responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza successiva, in caso di comprovata necessità ed urgenza e nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione, benché regolarmente convocato, non è in grado di validamente riunirsi per due sedute consecutive a seguito dell'assenza dei suoi componenti.

Articolo 11

Il Direttore Generale

La direzione dell'Azienda è affidata al Direttore Generale nominato a seguito di concorso pubblico o per chiamata diretta.

L'assunzione per chiamata diretta è disposta dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione motivata da adottarsi con voto unanime dei suoi componenti.

Per la nomina del Direttore Generale sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza di uno Stato membro della Comunità Economica Europea;
- b) i requisiti dell'età minima e massima, il titolo di studio e gli altri ritenuti necessari per la nomina sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale dell'Azienda è nominato con incarico triennale e può essere confermato di triennio in triennio.

La deliberazione di mancata conferma deve essere congruamente motivata e notificata al Direttore Generale.

Il trattamento economico, normativo e previdenziale del Direttore Generale è regolato dai contratti collettivi di lavoro e dalle leggi vigenti in materia.

Il Direttore Generale:

- a) ha la rappresentanza legale e la responsabilità gestionale dell'Azienda;
- b) partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo;
- c) gestisce il personale dell'Azienda;
- d) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

- e) formula e sottopone al Consiglio di Amministrazione le proposte di deliberazione sulle quali esprime il parere;
- f) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del Piano Programma, del Bilancio pluriennale, del Bilancio preventivo economico annuale, del conto consuntivo e del bilancio di esercizio;
- g) rappresenta l'Azienda in giudizio;
- h) presiede, con facoltà di delega ad un Dirigente dell'Azienda, le commissioni di gara per lavori e forniture nonché le Commissioni per la selezione del personale;
- i) effettua, sotto la propria responsabilità, rendendone conto ogni due mesi al Consiglio di Amministrazione, le spese in economia per materiali, forniture, lavori, prestazioni d'opera o servizi, nonché spese generali, nel limite unitario dello 0,010 globale dell'importo globale dei costi previsti dal bilancio annuale.

L'importo complessivo di tali spese non potrà eccedere il 2% dell'importo suddetto.

Il ricorso alle spese in economia può essere giustificato esclusivamente per assicurare il normale funzionamento dell'Azienda, l'urgente provvista di materie prime e materiali e le riparazioni non eccedenti l'ordinaria manutenzione degli impianti, dei macchinari e degli stabili.

Restano escluse dalle limitazioni di cui sopra le spese a carattere ricorrente o continuativo per imposte, tasse, personale, energia e forniture di pubblici servizi, fermi rimanendo i limiti derivanti dalle previsioni del bilancio economico;

- l) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla normativa vigente, nonché quelle non espressamente previste dal presente Statuto in capo al Consiglio di Amministrazione e al Presidente;
- m) conferisce, nell'ambito dei poteri attribuitigli, deleghe e procure ai Dirigenti dell'Azienda.

In caso di vacanza temporanea del posto di Direttore Generale o di sua assenza prolungata, il Consiglio di Amministrazione affida temporaneamente le relative funzioni ad altro dirigente dell'Azienda di livello immediatamente inferiore.

Il Direttore Generale non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei all'Azienda senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

La cessazione dell'incarico del Direttore Generale prima della scadenza del triennio può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente.

Articolo 12 **Direttore Servizio Farmaceutico**

Il Consiglio di Amministrazione – ove necessario – sul documento nomina per l'Area Farmaceutica un responsabile in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 1 ottobre 1951 n. 1084, delegandogli i poteri necessari per l'esercizio delle attività ad esso affidate.

Il responsabile dell'Area Farmaceutica opera, per le attività di sua competenza, di concerto con il Direttore Generale e nell'ambito delle direttive del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13 **Il Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri, nominati dal Sindaco sulla base dei criteri e delle procedure stabilite dal Consiglio Comunale, scelti tra gli iscritti nell'albo dei revisori contabili. Non possono essere nominati componenti del Collegio i Consiglieri ed i dipendenti del

Comune, i componenti del Comitato Regionale di Controllo e delle sue sezioni, nonché coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dagli artt. 2382 e 2399 del Codice civile.

Il Collegio dei Revisori provvede nella prima seduta alla elezione del Presidente.

Il Collegio dei Revisori è nominato per quattro anni e rimane in carica sino alla nomina da parte del Sindaco del nuovo Collegio.

Il revisore nominato in sostituzione di altro decaduto, dimessosi o deceduto, dura in carica fino al termine della durata del collegio.

La Giunta determina, per la durata dell'incarico, il compenso annuo spettante al Presidente ed ai membri del Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio a tre riunioni del Collegio decade dall'ufficio.

Decade altresì nel caso in cui l'assenza, ancorché giustificata, si protragga per un intero esercizio.

Il Collegio dei Revisori:

- a) esprime parere obbligatorio sulle compatibilità economico-finanziarie, sulla congruità e attendibilità del Piano programma, sul bilancio pluriennale e sul bilancio preventivo annuale entro 20 giorni dall'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- b) vigila sulla corretta gestione patrimoniale, economica e finanziaria, sul rispetto delle norme fiscali nonché sulla regolare tenuta delle scritture contabili; a tali fini ha diritto di accesso agli atti ed alle scritture dell'Azienda; ha altresì il diritto di avvalersi di un ufficio e delle attrezzature strumentali dell'Azienda, nonché di richiedere la collaborazione degli uffici;
- c) può chiedere al Consiglio di Amministrazione, al Presidente ed al Direttore Generale notizie sulle operazioni aziendali o su determinati affari, che devono essere fornite sollecitamente;
- d) riscontra, almeno ogni trimestre, la sussistenza di cassa e l'esigenza dei valori e dei titoli di proprietà aziendale o ricevuti dall'Azienda in pegno, cauzione o custodia, riferendone le risultanze alla Giunta Comunale ed al Consiglio di Amministrazione;
- e) riscontra la validità e la correttezza dei controlli economici di gestione;
- f) redige la relazione sul conto consuntivo e sul bilancio di esercizio dell'Azienda, con l'attestazione della corrispondenza dei valori indicati con quelli risultanti dagli atti e dalle scritture dell'Azienda, con le valutazioni sull'attività condotta e con le proposte tendenti a conseguire migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
- g) redige, ogni triennio, una relazione per il Comune in cui siano quantificati in termini economici i dati della gestione aziendale e le possibili soglie ottimali di rendimento in riferimento a parametri nazionali elaborati dalle associazioni nazionali di categoria;
- h) ove emergano gravi irregolarità nella gestione, il Collegio ne riferisce immediatamente al Sindaco che adotta i provvedimenti conseguenti;

Delle riunioni del Collegio è redatto e sottoscritto processo verbale in apposito registro.

Copia di ciascun processo verbale è trasmessa nel termine di tre giorni al Sindaco, al Presidente ed al Direttore Generale dell'Azienda.

Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono adottate a maggioranza assoluta.

A parità di voti prevale quello del Presidente del Collegio.

Il revisore dissenziente deve fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I componenti del Collegio dei Revisori hanno diritto di assistere anche individualmente alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori può inoltre, in qualsiasi momento, precedere agli accertamenti di competenza.

Ai rilievi del Collegio dei Revisori deve essere data risposta a cura del Direttore Generale entro 7 giorni.

Articolo 14 **Il personale**

Il trattamento economico e giuridico dei dirigenti e del personale dell'Azienda è disciplinato dalle disposizioni di legge e dai contratti collettivi di lavoro di categoria.

La nomina dei dirigenti viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale.

I Dirigenti ed il personale dell'Azienda non possono esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né possono accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei all'Azienda senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

La gestione del personale addetto al servizio farmaceutico è disciplinato da apposito regolamento.

Articolo 15 **Rapporti con l'Amministrazione Comunale**

L'Azienda inoltra all'Amministrazione Comunale entro 5 giorni dalla data della loro adozione, gli atti fondamentali previsti dalle disposizioni vigenti al fine della loro approvazione da parte del Comune.

Articolo 16 **Contratti**

L'Azienda osserva, in materia di procedure relative ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi, le disposizioni di legge applicabili nei settori di attività dell'Azienda.

La deliberazione di addvenire alla stipulazione dei singoli contratti, la determinazione delle modalità essenziali e l'approvazione del progetto o del contenuto del contratto stesso, nonché la scelta della forma di contrattazione, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Direttore generale o a un dirigente dal medesimo delegato, la presidenza delle commissioni di gara e la responsabilità sulle procedure.

Le commissioni di gara devono essere composte di esperti, interni o esterni all'Azienda, con esclusione, in ogni caso, dei membri del Consiglio Comunale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.

I componenti le commissioni di gara sono nominati, su proposta del Direttore dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 **Patrimonio**

Il patrimonio dell'Azienda è costituito dai beni immobili e mobili, conferiti dal Comune di Roma, nonché dai beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività.

L'Azienda ha la piena disponibilità del patrimonio aziendale secondo il regime della proprietà privata, fermo restando il disposto di cui all'art. 830, 2° comma del Codice Civile.

Per i beni acquisiti dal Comune mediante contrazione di mutui l'Azienda dovrà rimborsare al Comune la quota di interessi corrisposta dal Comune all'istituto mutuante, dal primo anno di accensione fino al termine dell'ammontare del mutuo stesso.

Per i beni finanziati dall'Azienda con il ricorso all'autofinanziamento o con mutui diretti, nonché per la parte dei mutui stessi non ancora utilizzati, l'Azienda non corrisponderà interessi sui relativi conferimenti.

Articolo 18 **Finanziamento degli investimenti**

Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal Piano programma, l'Azienda provvede, nell'ordine:

- a) con i fondi all'uopo accantonati;
- b) con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento ivi compreso il fondo di ammortamento;
- c) con i contributi in conto capitale;
- d) con i prestiti anche obbligazionari;
- e) con l'incremento del fondo di dotazione conferito dal Comune.

L'Azienda può ricorrere ad operazioni di anticipazioni per esigenze di elasticità di cassa, nei limiti di legge.

Può altresì ricorrere a prefinanziamenti sui mutui concessi.

Articolo 19 **Piano Programma**

Il Piano Programma è deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, secondo gli indirizzi programmatici formulati dal Consiglio Comunale.

Esso contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte ed agli obiettivi suddetti:

- a) le linee di sviluppo dei diversi servizi;
- b) il programma degli investimenti e le relative modalità di finanziamento;
- c) le previsioni e le proposte in ordine alla politica delle tariffe;
- d) i modelli organizzativi e gestionali e i programmi per l'acquisizione e la valorizzazione delle risorse umane.

Il piano programma viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del bilancio pluriennale.

Il Comune e l'Azienda stipulano, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio comunale, un contratto di servizio nel quale vengono formalizzati i reciproci impegni ed obblighi per il perseguimento degli obiettivi e delle scelte indicati nel piano programma, ivi compresi gli aspetti economico finanziari con le relative coperture.

Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato dal Sindaco, quando per 2 esercizi consecutivi non risultino conseguiti, senza idonea giustificazione, gli obiettivi fissati nel contratto di servizio.

Articolo 20 **Bilancio pluriennale**

Il bilancio pluriennale di previsione è redatto in coerenza con il Piano programma ed ha durata triennale.

Esso è articolato per servizi ove esistano, per programmi e per progetti.

Il bilancio pluriennale comprende inoltre, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.

Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio; è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al Piano Programma, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti ai prevedibili tassi di inflazione ed è trasmesso unitamente al predetto Piano Programma, entro il 30 giugno.

Articolo 21

Bilancio preventivo annuale

L'esercizio aziendale coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione, redatto - secondo lo schema previsto con decreto del Ministero del Tesoro - in termini economici, viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione e trasmesso per l'approvazione al Comune entro il 30 giugno di ogni anno.

Detto bilancio, che non può chiudere in disavanzo, deve considerare tra i ricavi i contributi in conto esercizio spettanti all'Azienda in base alle leggi statali e regionali o deliberati dal Comune.

Nel caso in cui, durante l'esercizio, sopravvengano particolari situazioni che non consentono il rispetto del pareggio di bilancio, il Consiglio di Amministrazione dispone le conseguenti variazioni al bilancio preventivo, indicando in apposito documento da sottoporre all'Amministrazione Comunale le cause che hanno determinato il peggioramento della situazione economica ed i provvedimenti adottati o programmati per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale.

Per la relazione del predetto documento, il Consiglio di Amministrazione richiederà idonea relazione al Direttore Generale tenendo conto dell'analisi dei risultati ottenuti dal sistema di controllo di gestione.

Ove l'Azienda gestisca più servizi deve dimostrare i risultati economici di esercizio di ogni singolo servizio e debbono essere rilevati separatamente i costi e i ricavi riferibili ai servizi medesimi.

I criteri per la ripartizione dei costi comuni a più servizi devono essere fissati dal regolamento aziendale.

Al bilancio preventivo annuale devono essere allegati:

- a) la situazione previsionale relativa alle singole voci di costo e ricavo;
- b) il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio in conformità al Piano Programma con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- c) il riassunto dei dati del conto consuntivo al 31 dicembre dell'esercizio precedente, nonché i dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso;
- d) la tabella numerica del personale distinta per contratto collettivo di lavoro applicato e per ciascuna categoria o livello d'inquadramento, con le variazioni e la media di presenze previste nell'anno;
- e) il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno annuale di cassa conforme allo schema approvato con decreto del Ministero del Tesoro;
- f) la relazione del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale, nonché quella del Collegio dei Revisori.

Articolo 22

Conto consuntivo

Entro il 31 marzo il Direttore Generale presenta al Consiglio di Amministrazione il conto consuntivo della gestione conclusasi al 31 dicembre precedente.

Il conto consuntivo si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, della nota integrativa, della relazione sulla gestione a cura del Direttore Generale, della relazione del Consiglio di Amministrazione sugli obiettivi conseguiti nel corso dell'esercizio.

Le risultanze di ogni voce di ricavo e di costo sono comparate con quelle del bilancio preventivo e di due precedenti conti consuntivi.

La relazione illustrativa del conto consuntivo indica, tra l'altro:

- a) i criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale;
- b) i criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento e degli accantonamenti per le indennità di anzianità del personale e di eventuali altri fondi, nonché nella valutazione delle scorte di magazzino, dei ratei e dei risconti;
- c) le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione.

Al conto consuntivo sono allegati:

- a) il prospetto dei flussi di cassa di cui all'art. 30 della legge n. 468 del 5 agosto 1978;
- b) lo stato patrimoniale riclassificato secondo criteri di liquidità;
- c) il conto economico riclassificato a forma scalare, per risultati intermedi.

Il Consiglio di Amministrazione delibera entro il 10 aprile il conto e lo trasmette, con una propria relazione a carattere politico gestionale, entro i cinque giorni successivi, al Collegio dei Revisori per la relazione di loro competenza che deve essere presentata, unitamente al conto, al Comune entro il 30 aprile.

Articolo 23

Bilancio d'esercizio

Al fine di consentire funzioni di controllo e di raffronto con i dati di Aziende similari od operanti in analoghi settori, il conto consuntivo, predisposto come stabilito dall'art. 22, viene inoltre riclassificato, elaborato ed integrato onde consentire la redazione del bilancio d'esercizio in conformità a quanto previsto dal codice civile.

Tale Bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa viene redatto secondo lo schema ed i criteri previsti dall'art. 2423 e seguenti del Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio è corredato da una relazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione, illustrativa dall'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui l'Azienda ha operato, da cui devono risultare le fattispecie e gli elementi previsti dall'art. 2478 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione delibera entro il 10 aprile il Bilancio d'esercizio e lo trasmette al Collegio dei Revisori per la relazione di competenza che deve essere presentata, unitamente al bilancio medesimo, entro il 30 aprile.

Articolo 24

Inventari

Gli inventari dell'azienda devono essere tenuti secondo le disposizioni contenute nell'art. 2217 del Codice Civile.

Ogni triennio, in coincidenza, in coincidenza con la certificazione e la revisione dei bilanci, il Consiglio di Amministrazione delibera, sentito il Collegio dei Revisori, di procedere alla certificazione dei valori iscritti negli inventari.

Articolo 25 **Ammortamenti**

Il costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

Ai fini della determinazione delle quote di ammortamento, si fa riferimento alle aliquote previste dai decreti del Ministero delle Finanze del 29 ottobre 1974 e del 31 dicembre 1988, ferma restando l'osservanza dei principi espressi dal Codice Civile.

Ove siano adottate come riferimento le aliquote previste dai suddetti decreti, le quote annue di ammortamento non potranno essere inferiori al 70% di dette aliquote.

Per le eventuali deroghe alle disposizioni dei precedenti commi, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori, deve evidenziare, in sede di relazione al conto consuntivo, le speciali ragioni che le giustificano.

S. P. Q. R.

COMUNE DI ROMA

Deliberazione n. 5

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 1997

VERBALE N. 6

Seduta Pubblica del 29 gennaio 1997

Presidenza: MIGLIORINI LAURELLI

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno di mercoledì ventinove del mese di gennaio, alle ore 15.45, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli inviti per le ore 15 dello stesso giorno, come da relate del Messo Comunale inserite in atti sotto i numeri dal 2292 al 2352, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi inviti.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Costantino FRATE.

Assume la Presidenza dell'assemblea il Vice Presidente del Consiglio Comunale Sergio MIGLIORINI il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Eseguito l'appello il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n.32 Consiglieri:

Alfano Salvatore, Augello Antonio, Aversa Giovanni, Baldoni Adalberto, Bartolucci Maurizio, Belvisi Mirella, Coscia Maria, D'Alessandro Giancarlo, De Lorenzo Alessandro, De Luca Athos, De Nardis Paolo, Di Francia Silvio, Esposito Dario, Fioretti Pierluigi, Foschi Enzo, Galloro Nicola, Gemmellaro Antonino, Graziano Emilio Antonio, Laurelli Luisa, Magiar Victor, Migliorini Sergio, Milana Riccardo, Montini Emanuele, Palumbo Flavio, Rampelli Fabio, Rampini Piercarlo, Rosati Antonio, Salvatori Massimo, Scalia Sergio, Sodano Ugo, Spera Adriana, Teodorani Anna.

ASSENTI l'on. Sindaco Francesco Rutelli e i seguenti Consiglieri:

Agostani Roberta, Anderson Guido, Barbaro Claudio, Bettini Goffredo Maria, Borghesi Massimo, Buontempo Teodoro, Calamante Mauro, Cerina Luigi, Cirinnà Monica, Cutrufo Mauro, Dalla Torre Giuseppe, Della Portella Ivana, Fini Gianfranco, Flamment Carlo, Francese Carlo Andrea, Galeotta Saverio, Gasbarra Enrico, Ghini Massimo, Lobefaro Giuseppe, Monteforte Daniela, Pompili Massimo, Ricciotti Paolo, Ripa di Meana Vittorio, San Mauro Cesare, Santillo Clemente, Tozzi Stefano, Valentini Daniela, Verzaschi Marco.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità delle sedute di prima convocazione agli effetti deliberativi, dichiara aperta l'adunanza ai suddetti effetti e, giustificata l'assenza della Consigliera Della Portella, designa, quali scrutatori per la presente seduta, i Consiglieri Alfano, Palumbo e Scalia invitandoli a non allontanarsi dall'Aula senza darne comunicazione all'Ufficio di Presidenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, il Vice Sindaco Tocci Walter e gli Assessori Borgna Giovanni, Canale Angelo, Carducci Artenisio Francesco, Del Fattore Sandro, De Petris Loredana e Piva Amedeo.

(O M I S S I S)

A questo punto la Vice Presidente Luisa LAURELLI assume la Presidenza dell'Assemblea. Risulta presente anche il Consigliere Calamante Mauro.

(O M I S S I S)

Lo stesso Presidente invita quindi il Consiglio a votare, con procedimento elettronico la proposta n. 51/96 nel sottoriportato testo conseguente all'accoglimento degli emendamenti:

51° Proposta (Dec. della G.C. dell'8-3-1996 n. 46)

Trasformazione delle farmacie comunali da Servizio in Economia ad Azienda Speciale.

Premesso che il Comune di Roma gestisce in economia un Servizio farmaceutico che si articola in 29 farmacie aperte al pubblico ed ha la possibilità di espanderlo con l'apertura di 19 nuove farmacie esercitando il diritto di prelazione in attuazione dalle previsioni di revisione della Pianta Organica delle farmacie ai sensi della legge 475/68 e successive modificazioni nonché con la possibilità di gestire la farmacia dell'Ospedale San Gallicano;

Che nel Servizio farmaceutico comunale sono impegnati attualmente 120 dipendenti comunali (58 Farmacisti, di cui 26 Direttori e 32 Collaboratori, e 62 dipendenti con altre qualifiche professionali, di cui 14 presso la Direzione del Servizio stesso e n. 48 presso le farmacie);

Che il fatturato delle farmacie che esplicano il Servizio ha superato i trenta miliardi di lire nei bilanci degli ultimi anni, ma che tuttavia il Servizio stesso evidenzia un risultato economico negativo che risulta di difficile quantificazione vista la dispersione in molteplici capitoli di molte delle spese non pertinenti la gestione propria del servizio grava in maniera consistente sul bilancio comunale;

Considerata:

- la considerevole rilevanza sociale che il servizio farmaceutico riveste per la tutela del diritto alla salute dei cittadini, a norma dell'art. 32 della Costituzione e dell'art. 2 dello Statuto comunale, di contatto diretto tra l'amministrazione comunale ed i cittadini nel settore farmaceutico sanitario ed in quelli ad esso connessi quali quello delle politiche sociali;

- la necessità, in un contesto di futura abolizione delle piante organiche commerciali che andrà a determinare una concentrazione di esercizi privati nelle zone a presumibile maggior redditività, di dare sostegno con un servizio pubblico alla presenza di un servizio essenziale come quello farmaceutico in zone ritenute più svantaggiate; funzione già oggi svolta, da esercizi come quello di Corviale, con evidenti costi, dal servizio farmaceutico comunale;

- l'urgente necessità di una profonda riorganizzazione del servizio secondo criteri di qualità ed economicità che permetta all'Amministrazione Comunale sia di conseguire significativi obiettivi in ordine ai fini sociali sopraelencati sia di raggiungere un risultato economico complessivo che, in

linea con quello di altri servizi farmaceutici pubblici, sia capace di apportare risorse al bilancio comunale;

Visto che l'art. 9 della legge 2 aprile 1968 n. 475, modificato dall'art. 10 della legge 8 novembre 1991 n. 362 e successive modificazioni, prescrive che le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142, nelle seguenti forme:

- a) in economia;
- b) a mezzo di azienda speciale;
- c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono titolari;
- d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune ed i farmacisti che al momento della costituzione delle società, prestino servizio presso le farmacie di cui il comune abbia la titolarità;
- e) a mezzo di società per azioni;

Considerato:

- che con deliberazione della Giunta Comunale 13 maggio 1994 n. 1445 è stata istituita la Commissione di studio e valutazione di fattibilità di idonee soluzioni per la riorganizzazione del servizio farmaceutico, tesa a migliorare la qualità ed economicità del servizio;

- che detta Commissione in data 15 giugno 1995, ha presentato all'Assessore preposto alle politiche sociali il proprio rapporto conclusivo, agli atti dell'amministrazione, rilevando tra l'altro che, in relazione alla citata normativa di riferimento per la gestione del settore farmaceutico:

1) la forma della Gestione in Economia:

- comporta vincoli formali e rigidità operative che incidono assai negativamente sulla qualità del servizio rendendo praticamente irraggiungibile ogni obiettivo di equilibrio economico e di organizzazione imprenditoriale per l'impossibilità di adattare il servizio alle costanti variazioni del mercato;

- è inadeguata al significativo volume delle risorse necessarie all'espletamento del servizio, coerentemente a quanto previsto dal disposto della lettera a) comma 3 art. 22 della citata legge 8 giugno 1990 n. 142, che prevede tale forma per servizi di modeste dimensioni;

2) la forma di Azienda Consortile per la gestione dei servizi farmaceutici congiuntamente ad altre amministrazioni comunali è una soluzione difficilmente praticabile per l'evidente squilibrio tra le dimensioni demografiche e la consistenza dei servizi farmaceutici esistenti negli altri Comuni potenzialmente interessati;

3) la forma di Società di Capitali tra l'Amministrazione ed i Farmacisti Dipendenti, ai sensi dell'art. 10 della legge 8 novembre 1991 n. 362, risulta difficilmente realizzabile in assenza di un quadro normativo più completo tale da consentire lo sviluppo del rapporto con i potenziali soci; queste limitazioni sono tali che a tutt'oggi tale forma non è stata utilizzata da nessuna amministrazione locale italiana;

4) la forma di Società per Azioni, anche nelle ipotesi introdotte con la legge 23 dicembre 1992 n. 498;

- realizzandosi in un contesto relativo alla titolarità di farmacie (oggi ancora legata al possesso della laurea in farmacia) che vede un quadro normativo in evoluzione verso forme di liberalizzazione, potrebbe rendere la trasformazione inopportuna nei tempi e nelle forme (misura

del capitale ed eventuali partecipazioni) rispetto a eventuali successive diverse decisioni sul servizio stesso (evoluzione dei servizi, compartecipazione con altri soggetti, etc.);

- comporta notevoli difficoltà di ordine procedurale ed onerosità di carattere organizzativo e fiscale;

- difetta ancora oggi, per le ipotesi previste dalla legge 23 dicembre 1992 n. 498, di un quadro normativo adeguato mancando il previsto decreto attuativo e non essendo stato ancora varato neanche il regolamento previsto con la più recente legge 29 aprile 1995 n. 95; che, comunque, tale regolamento attuativo, ancora in fase di redazione presso la Presidenza del Consiglio, non pare possa chiarire i dubbi sulla coerenza della normativa in argomento con le disposizioni generali in materia farmaceutica;

5) la forma di Azienda Speciale può consentire una gestione efficace del servizio farmaceutico, permettendone, con una enucleazione dal resto dell'apparato amministrativo comunale, una radicale e razionale riorganizzazione che permetta una gestione ispirata a criteri di flessibilità efficacia ed efficienza, capace di far raggiungere al servizio in tempi brevi il pareggio di bilancio e significativi risultati economici nei tempi immediatamente successivi;

- che la rilevanza sociale del servizio farmaceutico pubblico non può derivare esclusivamente dalla localizzazione di farmacie sul territorio urbano e dal loro servizio commerciale garantito anche in situazioni di carenza di quello offerto dal settore privato, ma deve esplicitarsi in un complesso di iniziative ed attività di educazione e prevenzione sanitaria, nonché attività socio-sanitarie che comportano, necessariamente, un rinnovato dinamismo imprenditoriale del servizio in un contesto che abbia comunque come prioritario obiettivo il pareggio di bilancio;

- che a tal fine la Giunta Comunale con deliberazione del 2 novembre 1994 n. 3507 ha istituito uno staff di consulenza tecnica che, secondo gli indirizzi formulati dall'Assessore alle politiche sociali, ha collaborato con il dirigente preposto al Servizio delle farmacie comunali predisponendo un programma di lavoro finalizzato al risanamento organizzativo, gestionale e contabile del servizio, ed ha definito lo studio per la trasformazione del servizio farmaceutico in azienda speciale, agli atti dell'amministrazione, che analizza gli aspetti economico gestionali attuali e tratteggia alcune valutazioni economico-finanziarie per una ipotesi gestionale futura;

- che da tali analisi si rileva come l'attuale servizio, oggi ampiamente e gravemente deficitario in termini economici, possa, in tempi brevi attraverso la riorganizzazione proposta, trasformarsi in una azienda equilibrata e produttrice di risorse per il raggiungimento da parte dell'Amministrazione degli obiettivi sociali sopra evidenziati;

- che tali previsioni, impostate secondo i criteri richiesti dalla normativa vigente in materia, evidenziano che le scelte di riorganizzazione raggiungono gli obiettivi prefissati e saranno comunque oggetto di approfondimento e definizione da parte degli organi della costituenda azienda negli atti previsti dalla legge 29 marzo 1995 n. 95;

- che in particolare la proiezione relativa ai primi 5 esercizi della costituenda azienda qui allegata sotto la lettera B, effettuata secondo criteri prudenziali, indica un rapido processo di risanamento economico-finanziario;

- che le caratteristiche della costituenda azienda farmaceutica possono così sintetizzarsi:

- a) natura giuridica: ente economico strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica e di proprio statuto;
- b) autonomia imprenditoriale;
- c) controlli dell'ente locale: limitati all'approvazione degli atti fondamentali di cui alla legge del 29 marzo 1995 n. 95;
- d) rapporti con l'ente locale: regolati da apposito contratto di servizio;

e) rapporti di lavoro: di natura privatistica regolati da apposito CCNL, secondo le norme del D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902;

- che scopo della costituenda azienda speciale è quello di costituire un qualificato punto di riferimento per la cittadinanza di Roma nell'ambito della distribuzione del farmaco nonché nella gestione di altre attività collegate in campo socio-sanitario;

- che con successivi atti sulla base di attente valutazioni economico gestionali verranno individuati gli ulteriori servizi sociali collegati alla tutela della salute da attribuire alla nuova azienda nell'ambito delle competenze attribuite al Comune dall'art. 9 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

- che la costituzione così proposta della nuova azienda speciale non determinerà nuovi oneri per il bilancio comunale;

tutto ciò premesso

Atteso che:

In data 14 novembre 1995 il Dirigente Superiore del Servizio Farmacie Comunali, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: <<Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente Superiore

F.to: G. Leone>>;

In data 5 marzo 1996 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: <<Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: V. Gagliani Caputo>>;

In data 8 marzo 1996 il Segretario Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: <<Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Segretario Generale

F.to: M.Famiglietti>>;

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera:

- 1) di trasformare il Servizio Farmacie comunali, attualmente gestito in economia, in azienda speciale sociosanitaria farmaceutica, conformata alle disposizioni dell'art. 23 della legge n. 142 e dello Statuto comunale dandole mandato di procedere ad una progressiva apertura delle diciannove sedi farmaceutiche prelazionate e non ancora aperte;
- 2) di approvare lo Statuto della Azienda Speciale <<Azienda Farmasociosanitaria Capitolina-Farmacap>> allegato sotto la lettera <<A>>;
- 3) di dare atto che il capitale di dotazione dell'azienda sarà costituito dagli arredi e dalle attrezzature attualmente utilizzati dal Servizio farmacie comunali, da tutte le merci

destinate alla vendita giacenti nelle farmacie all'atto della trasferimento del servizio, e da disponibilità liquide;

- 4) di stabilire che all'inventariazione e valutazione degli arredi, dei mezzi e delle merci provvederà la direzione del Servizio Farmacie Comunali con l'ausilio della Ragioneria Generale; il capitale da conferire in forma liquida sarà determinato con successivo provvedimento;
- 5) di dare atto che il Sindaco provvederà a nominare i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti in aderenza agli indirizzi della delibera di Consiglio Comunale del 16 dicembre 1993 n. 30;
- 6) di dare atto che il personale dell'azienda sarà costituito dal personale del Servizio farmacie comunali, fatto salvo l'esercizio del diritto di opzione da esercitarsi entro due anni dal trasferimento all'azienda previsto dal protocollo d'intesa siglato l'11 gennaio 1996 tra le OO.SS. e l'Amministrazione comunale; al suo trasferimento si provvederà con successivo provvedimento.

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 2004

VERBALE N. 73

Seduta Pubblica del 4 Novembre 2004

Presidenza: MANNINO – CIRINNA'

L'anno duemilaquattro, il giorno di giovedì quattro del mese di novembre, alle ore 16,05, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già iscritti all'ordine dei lavori della seduta del 3 novembre, sciolta per mancanza del numero legale e per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe MANNINO, il quale dichiara aperta la seduta.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE dispone quindi che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 26 Consiglieri.

Argentin Ileana, Bartolucci Maurizio, Berliri Luigi Vittorio, Carapella Giovanni, Carli Anna Maria, Cosentino Lionello, Dalia Francesco, Della Portella Ivana, Di Francia Silvio, Di Stefano Marco, Fayer Carlo Antonio, Galeota Saverio, Galloro Nicola, Gasparri Bernardino, Giansanti Luca, Giulioli Roberto, Lovari Gian Roberto, Mannino Giuseppe, Nitiffi Luca, Orneli Paolo, Panecaldo Fabrizio, Poselli Donatella, Sentinelli Patrizia, Smedile Francesco, Spera Adriana e Zambelli Gianfranco.

Giustificati i Consiglieri Battaglia Giuseppe e Laurelli Luisa, in missione.

ASSENTI l'on. Sindaco Walter Veltroni e seguenti Consiglieri:

Alagna Roberto, Bafundi Gianfranco, Baldi Michele, Bertucci Adalberto, Casciani Carlo Umberto, Cau Giovanna, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, D'Erme Nunzio, De Lillo Fabio, De Luca Pasquale, Eckert Coen Franca, Failla Giuseppe, Foschi Enzo, Germini Ettore, Ghera fabrizio, Iantosca Massimo, Lorenzi Beatrice, Madia Stefano, Malcotti Luca, Marchi Sergio, Mariani Maurizio, Marroni Umberto, Marsilio Marco, Milana Riccardo, Piso Vincenzo, Prestagiovanni Bruno, Rizzo Gaetano, Sabbatani Schiuma Fabio, Santini Claudio, Tajani Antonio e Vizzani Giacomo.

IL PRESIDENTE constata che il numero degli interventi è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi e comunica che i Consiglieri Iantosca e Tajani hanno giustificato la propria assenza.

Nomina poi, ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Regolamento, il Consigliere Fayer in sostituzione del Segretario Madia temporaneamente assente.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Darif Aziz, Taboada Zapata Santos e Tobias Perez Irma.

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Coscia Maria e Milano Raffaella.
(O M I S S I S)

A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO.
(O M I S S I S)

A questo punto assume la presidenza dell'Assemblea la Vice Presidente Monica CIRINNA'.
(O M I S S I S)

La PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 157a proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento degli emendamenti:

157° Proposta (Dec. G.C. del 23 luglio 2003 n. 139)

Parziale modifica ed integrazione degli artt. 2 e 5 dello Statuto di Farmacap approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 1997.

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 1997 è stata approvata la trasformazione delle Farmacie Comunali da servizio in economia ad Azienda Speciale;

Che con la suddetta delibera è stato approvato lo Statuto dell'Azienda Speciale "Azienda Farnasociosanitaria Capitolina – Farmacap";

Che il campo di intervento e di azione di Farmacap ha consentito l'apertura di servizi dell'area socioeducativa con interessante sperimentazione e positivo impatto sulle necessità dell'utenza;

Che, pertanto, si rende necessario integrare e modificare l'art. 2 del suindicato Statuto così come segue:

- h) gestione in convenzione con Enti Pubblici e privati di servizi educativi, ricreativi, culturali, sociali e di accoglienza per l'infanzia e di supporto alla famiglia;
- i) progetti speciali volti all'integrazione di popolazione immigrata nei Municipi;
- l) servizi di igiene e profilassi a carattere sanitario compresa l'igiene degli alimenti;
- m) progetti di cooperazione internazionale;

Che l'ampliamento delle competenze attribuite comporta l'opportunità di un congruo aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione di Farmacap;

Che in data 23 luglio 2003 il Direttore del Dipartimento V ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: " Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: F. Alvaro”;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Atteso che le Commissioni Consiglieri Permanenti I e V, rispettivamente nelle sedute del 30 luglio 2003 e 8 ottobre 2004, hanno espresso parere favorevole unanime;

Che la IV Commissione Consigliare Permanente, nella seduta del 9 settembre 2003, ha espresso parere favorevole;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine agli emendamenti approvati;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Per motivi espressi in narrativa

DELIBERA

- di integrare e modificare l'art. 2 dello Statuto dell'Azienda Farmasociosanitaria Capitolina - Farmacap così come segue:

- h) gestione in convenzione con Enti Pubblici e privati di servizi educativi, ricreativi, culturali, sociali e di accoglienza per l'infanzia e di supporto alla famiglia;
- i) progetti speciali volti all'integrazione di popolazione immigrata nei Municipi;
- l) servizi di igiene e profilassi a carattere sanitario compresa l'igiene degli alimenti;
- m) progetti di cooperazione internazionale;

- di sostituire all'art. 5, comma 2°, la frase "... dal Presidente e dai due membri nominati dal Sindaco..." con la frase "... dal Presidente e dai quattro membri nominati dal Sindaco...".

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 24 voti favorevoli, 4 contrari e l'astensione della Consigliera Poselli.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Argentin, Baldi, Bartolucci, Berliri, Carapella, Carli, Cirinnà, Cosentino, Dalia, Della Portella, Di Francia, Fayer, Galeota, Galloro, Gasparri, Giansanti, Giulioi, Lovari, Marchi, Marroni, Milana, Nitiffi, Orneli, Panecaldo, Poselli, Sentinelli, Smedile, Spera e Zambelli.

La presente deliberazione assume il n. 194.

